

"Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni."

D.M. 23 maggio 1992, n. 314

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)

**IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1^o marzo 1948;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente:

«Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;

Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);

Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto

1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;

Vista la [direttiva 88/301/CEE](#) (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;

Vista la [direttiva 89/336/CEE](#) (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;

Vista la [legge 28 marzo 1991, n. 109](#), recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la [direttiva 91/263/CEE](#) (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma

3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
 - a. «apparecchiatura terminale»: l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfazionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
 - b. «punto terminale di rete»: l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
 - c. «impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché, dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.

Art. 2

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.

Art. 3

1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché, una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.
4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 4

1. Ai fini dell'installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5

1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.

Art. 6

1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione

delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso.

3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura.
5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata.
7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.

Art. 7

1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.

Art. 8

1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all'art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni

di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.

Art. 9

1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.

Non vengono per ora inseriti gli allegati

Tuttavia, data la particolare rilevanza, si è stralciato l' [Allegato 13](#)

| [inizio pagina](#) |